



GUIDA

NOVITÀ NEL SISTEMA DELLE ACCISE: IL D.LGS. N. 192/2025

UN DECRETO “CORRETTIVO” SOLO IN APPARENZA

Il d.lgs. n. 192/2025 si inserisce formalmente tra i decreti correttivi della riforma della fiscalità energetica, ma una lettura sostanziale mostra come il suo impatto vada oltre la mera manutenzione normativa.

Il legislatore non riscrive il Testo Unico delle Accise, ma interviene in modo chirurgico su snodi nei quali, negli ultimi anni, si erano accumulate asimmetrie applicative, rigidità procedurali e incertezze interpretative.

Il filo conduttore del decreto è chiaro: rafforzare la coerenza interna del sistema, allineandolo alle trasformazioni del mercato energetico e preparando il terreno alla piena operatività della riforma dal 2026.

**IL DECRETO OPERA QUINDI SUL PIANO DEL
FUNZIONAMENTO QUOTIDIANO DELL'IMPOSTA, DEL
RAPPORTO TRA OPERATORI E AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA E DELLA CHIAREZZA DELLE REGOLE
APPLICABILI.**

GARANZIE ACCISE: IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE

Uno degli interventi più significativi riguarda il regime delle garanzie richieste ai depositari autorizzati.

In linea generale, il sistema delle accise prevede l'obbligo di prestare una cauzione a presidio del rischio fiscale, calcolata in funzione dell'imposta teoricamente dovuta sui prodotti detenuti.

Con il d.lgs. n. 192/2025, l'esonero da tale obbligo viene esteso anche all'Organismo centrale di stoccaggio, responsabile della gestione delle scorte petrolifere strategiche.

La modifica non ha solo una valenza finanziaria, ma riflette una valutazione sostanziale del ruolo del soggetto coinvolto: si tratta di un ente che opera per finalità di interesse pubblico e che svolge una funzione essenziale per la sicurezza energetica nazionale.

La scelta segnala un cambio di approccio:

- meno automatismi;
- maggiore attenzione alla funzione economico-istituzionale del soggetto obbligato;
- riduzione di oneri che non aggiungono valore in termini di presidio fiscale.

In un contesto geopolitico instabile, la norma appare funzionale a garantire continuità operativa senza sacrificare il controllo erariale.

GAS NATURALE CONFEZIONATO: NEUTRALITÀ E COERENZA DEL PRELIEVO

Un altro profilo rilevante riguarda il gas naturale fornito in bombole o altri recipienti, quindi al di fuori delle tradizionali reti di distribuzione.

La precedente distinzione basata sull'origine della fornitura (nazionale vs estera) risultava difficilmente giustificabile sotto il profilo sostanziale.

Il d.lgs. n. 192/2025 supera questa impostazione, chiarendo che l'accisa è dovuta anche da chi acquista gas confezionato per uso proprio da fornitori nazionali. Dunque, mediante tale intervento:

- il tributo viene ancorato al consumo finale;
- viene rafforzato il principio di neutralità della fonte di approvvigionamento;
- si riduce il rischio di pianificazioni difensive fondate su differenze meramente formali.

È un intervento di chiarimento che, in realtà, ridisegna il perimetro soggettivo dell'imposta in modo più aderente alla sua *ratio*.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE: PREPARARE IL FUTURO

La riformulazione dell'Allegato I del TUA, pur priva di effetti immediati sulle aliquote, ha una funzione strategica.

Il passaggio da *“usi civili/industriali”* a *“usi domestici/non domestici”* non ha un valore solo semantico, ma anticipa un nuovo modo di leggere i consumi energetici, più coerente con il diritto unionale e con l'evoluzione del mercato.

Pur non incidendo immediatamente sulle aliquote applicabili, la modifica prepara il terreno per la riforma del 2026 e impone agli operatori di ripensare la corretta qualificazione degli utilizzi del gas, sempre meno riconducibili a categorie tradizionali.

VERSAMENTI ACCISA: SEMPLIFICAZIONE COME LEVA DI COMPLIANCE

Il decreto interviene anche sugli adempimenti dei gestori delle reti di gasdotti nazionali, introducendo una facoltà opzionale in materia di versamenti dell'accisa.

Su richiesta, tali soggetti possono versare in un'unica soluzione, entro il quarto mese del semestre, gli acconti mensili dovuti per lo stesso periodo.

In particolare, la nuova normativa:

- riconosce la complessità finanziaria dei grandi operatori infrastrutturali;
- introduce una logica di fiducia controllata;
- favorisce una *compliance* meno frammentata e più programmabile.

Tutto ciò va letto oltre il profilo operativo. Non si tratta di una riduzione del carico fiscale, ma una razionalizzazione del rapporto tra contribuente qualificato e amministrazione, coerente con un sistema moderno di imposizione indiretta.

ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSA: DELIMITAZIONE DEI BENEFICI

Sul fronte dell'energia elettrica, il decreto sceglie una linea opposta: non estende benefici, ma li circoscrive con maggiore precisione.

Infatti, il regime di non assoggettamento ad accisa viene confermato, ma limitato ai casi in cui l'energia prodotta sia consumata per uso proprio (autoconsumo).

Quando l'energia è utilizzata, anche in parte, da soggetti terzi, il beneficio viene meno.

Tale chiarimento:

- riduce margini interpretativi;
- evita utilizzi estensivi del regime agevolato;
- rafforza la distinzione tra produzione per uso interno e attività con rilevanza economica verso terzi.

Si tratta di un intervento che privilegia la certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso e di applicazioni disomogenee.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: UN TASSELLO CHE CONTA

Il d.lgs. n. 192/2025 dimostra che, nel diritto tributario dell'energia, le modifiche apparentemente marginali possono produrre effetti rilevanti.

Il decreto:

- non innova i livelli di imposizione;
- ma incide sul modo in cui l'imposta viene applicata, gestita e compresa.

La portata del provvedimento va quindi colta in una prospettiva dinamica.

Per le IMPRESE, esso impone una rilettura dei modelli organizzativi e dei presidi fiscali, soprattutto nei casi in cui le novità incidono sul perimetro soggettivo dell'imposta o sui flussi finanziari.

Per i PROFESSIONISTI, richiede un approccio interpretativo che superi la mera lettura letterale della norma, valorizzando le finalità sistemiche sottese agli interventi.

Per l'AMMINISTRAZIONE, costituisce un banco di prova sul terreno della prassi applicativa, chiamata ora a garantire coerenza e uniformità interpretativa.

In definitiva, il d.lgs. n. 192/2025 dimostra che anche i decreti "correttivi" possono assumere un ruolo centrale nel ridisegno del diritto tributario dell'energia.

La loro importanza non risiede tanto in ciò che cambiano in modo immediato, quanto in ciò che preparano. Ed è proprio in questa funzione di raccordo tra il presente e il nuovo assetto delle accise che si misura la reale portata del provvedimento.

CONTATTI



+39 06 89279127



Via Flaminia 56, 00196 - Roma



Al Moosa Tower 2, 14th Floor, Trade
Centre - Dubai (UAE)